



Università per Stranieri di Siena

decreto n. 352.07

prof. n. 15738

IL RETTORE

- Visto l' art. 10 della Legge 311/1958 relativo al "Congedo per motivi di studio o di ricerca" relativo ai Professori universitari.
- Visto l'art. 17 del DPR 382/1980 relativo alla "alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o internazionali.
- Visto l'art. 8 della legge 349/1958 sulle "Modalità per la concessione del congedo per motivi di studio ai Ricercatori Universitari".
- Vista la legge 168/1989, ed in particolare l'art. 6 sulla autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;
- Veduto lo Statuto dell'Università;
- Visto quanto stabilito nella riunione del Consiglio Accademico del 11.07.2007 in merito al Regolamento sui congedi per motivi di studio e di ricerca dei Professori e dei Ricercatori.
- Vista la delibera del Consiglio Accademico del 09.10.2007;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.10.2007;

DECRETA

È emanato il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO SUL CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO E ALTERNANZA (ANNO SABBATICO) DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E SUL CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Modalità per la concessione del congedo per motivi di studio e alternanza ai Professori Universitari.

IL RETTORE

Prof. Massimo VEDOVELLI

Premessa

I docenti possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio o alternanza (anno sabbatico) per potersi dedicare esclusivamente ad attività di ricerca e studio. Tali istituti si basano infatti sulla previsione di esonero dalle attività didattiche (didattica frontale, commissioni di esame e di esame finale, ricevimento studenti, ecc.).

Il Rettore esamina le richieste sulla base di alcuni parametri di valutazione:

- il congedo o l'alternanza devono essere motivati da attività di studio o di ricerca scientifica;
- la Facoltà di appartenenza deve prestare il consenso alla richiesta e fornire un'adeguata sostituzione didattica;
- il progetto di ricerca deve essere sviluppato in ambiente scientifico altamente qualificato, prioritariamente estero;



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 352.07

- il numero delle richieste deve essere compatibile con le dimensioni del Dipartimento e della Facoltà di inquadramento;
- durata del congedo (orientamento di favore nei confronti delle richieste di congedo preferibilmente di durata semestrale).

Art. 1

Congedo per motivi di studio con assegni

Può essere richiesto da professori ordinari, associati confermati, per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'Estero.

Durante tale periodo il docente conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Può essere di durata inferiore all'intero anno accademico, non può essere rinnovato nell'anno successivo e comunque la Facoltà dovrà tenere conto, nella concessione delle esigenze didattiche.

La domanda deve essere presentata al Rettore e contestualmente al Preside di Facoltà, al Presidente del Corso di Studio, al Direttore del Dipartimento entro il 1 marzo dell'Anno Accademico precedente a quello per cui viene fatta richiesta.

Il congedo è accordato dal Rettore con decreto, sentita la Facoltà di appartenenza.

Al termine del periodo di congedo:

- il docente dovrà predisporre una relazione sull'attività di ricerca svolta indirizzata al Preside ed al Rettore (in questo ultimo caso la relazione dovrà essere presentata all'ufficio che gestisce il congedo);

- il Preside dovrà comunicare all'ufficio competente la presa di servizio.

IL RETTORE

(Prof. Massimo VEDOVELLI)

Art. 2

Alternanza (anno sabbatico) con assegni

Può essere richiesto da professori ordinari e associati confermati per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali.



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 352.07

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'Estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

Complessivamente è possibile usufruire di periodi di alternanza per non più di due anni accademici in un decennio.

La domanda deve essere presentata al Rettore e contestualmente al Preside di Facoltà, al Presidente del Corso di Studio, al Direttore del Dipartimento entro il 1 marzo dell'Anno Accademico precedente a quello per cui viene fatta richiesta.

L'alternanza è autorizzata dal Rettore con decreto, sentita la Facoltà di appartenenza. Nel concedere le autorizzazioni il Rettore deve tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti.

Al termine del periodo di alternanza:

- il docente dovrà predisporre una relazione sull'attività di ricerca svolta indirizzata al Preside ed al Rettore (in questo ultimo caso la relazione dovrà essere presentata all'ufficio che gestisce l'alternanza);

- il Preside dovrà comunicare all'ufficio competente la presa di servizio.

IL RETTORE
of. Massimo VEDOVELLI

Art. 3

Modalità per la concessione del congedo per motivi di studio ai Ricercatori Universitari

Il Rettore può, per giustificate ragioni di studio e di ricerca scientifica, concedere al Ricercatore Universitario, a seguito di parere espresso dal Consiglio di Facoltà, un congedo straordinario per la durata di un anno accademico, prorogabile sino a due anni.

Durante tale periodo il Ricercatore Universitario conserva il trattamento economico percepito, qualora non fruisca ad altro titolo di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva altresì il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi.

Nel caso in cui l'interessato goda, durante il congedo, di altri proventi, occorre specificarne l'ammontare mensile in Euro; occorre altresì che sia precisato, qualora egli fruisca di borsa di studio o di un premio, la durata dei medesimi e l'ente che li ha conferiti (allegare la dichiarazione in lingua italiana). Quanto sopra anche se trattasi di proroga del congedo in godimento.



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 352.07

Il Ricercatore non può fruire, nel decennio, di congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni.
Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione in carriera.
Il congedo non potrà avere inizio in data antecedente a quella del relativo decreto rettorale che potrà essere emesso solo sulla base del parere espresso dal Consiglio di Facoltà.

Art. 4

Partecipazione agli Organi Accademici

I Professori e i Ricercatori collocati in congedo, hanno diritto a partecipare alle sedute degli Organi Accademici.

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze (quorum strutturale) nonché delle deliberazioni (quorum funzionale) si tiene conto del docente in congedo solo nel caso in cui intervenga alla adunanza.

Siena, 07 NOV. 2007

IL RETTORE
(Prof. Massimo Vedovelli)